Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 20

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

286ª seduta: mercoledì 21 settembre 2011

Presidenza del presidente BALDASSARRI

IN 1265
TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6, 12
* BARBOLINI *(PD)* 5
CESARIO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3, 6
* CONTI *(PdL)* 10
LANNUTTI *(IdV)* 10

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cesario.

I lavori iniziano alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02357, presentata dal senatore Barbolini.

CESARIO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con il documento in esame, il senatore interrogante ha chiesto chiarimenti in ordine allo stato di attuazione delle procedure di definizione delle controversie tributarie ultradecennali pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b)* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

In particolare, il senatore chiede di conoscere il numero delle imprese, delle società e dei soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni contenute nella citata norma: «Quali e quanti soggetti abbiano curato le domande e le procedure di estinzione del contenzioso, l'ammontare complessivo delle somme oggetto di sanatoria e quelle effettivamente versate all'erario», nonché «a quanto ammonti l'importo complessivo dei 177 versamenti sull'apposito codice tributo 8109 relativi alla definizione delle liti fiscali pendenti».

Al riguardo, in ordine al numero delle imprese, delle società e dei soggetti che si sono avvalsi della definizione delle controversie pendenti ai sensi della normativa sopra citata, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato, preliminarmente, che i contribuenti interessati dovevano depositare – entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 – apposita istanza presso la Suprema Corte di Cassazione. Successivamente, l'articolo 48-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la lettera *b),* comma 2-*bis*, dell'articolo 3 del decreto legge n. 40 del 2010, prevedendo che gli «uffici dell'amministrazione finanziaria» rilascino attestazioni «comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto».

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha trasmesso all'Agenzia delle entrate n. 133 istanze, in varie *tranches*, per gli adempimenti di cui al richiamato articolo 48-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2010; a sua volta l'A-

genzia ha depositato presso la Suprema Corte di Cassazione 91 attestazioni, di cui 67 comprovanti la regolarità dell'istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

In proposito, l'Agenzia ha precisato che la regolarità, attestata dalle competenti strutture territoriali, è comunque subordinata alle circostanze – verificabili direttamente dalla Corte di Cassazione – della tempestiva presentazione dell'istanza (non rilevabile nei casi in cui sulla copia dell'istanza non risulti apposta la data di avvenuto deposito presso la Suprema Corte) e della pendenza della lite in Cassazione alla data del 26 maggio 2010.

Inoltre, l'amministrazione finanziaria ha rappresentato che l'istruttoria delle istanze di definizione a cura delle competenti strutture territoriali dell'Agenzia non risulta ancora ultimata.

In ordine alla richiesta dell'interrogante volta a conoscere il profilo delle controversie e numerosi altri dati (soggetti che a vario titolo hanno partecipato alle controversie e, in particolare, le parti, i loro rappresentanti, i difensori, i giudici, eccetera), l'Agenzia ha evidenziato che risulta necessaria l'acquisizione di elementi istruttori non presenti al sistema informativo di gestione del contenzioso e non reperibili ad opera delle competenti strutture territoriali se non con una dispendiosa disamina dei fascicoli processuali.

Per una stima ipotetica del «costo complessivo, in termini di somme che, nell'eventualità di una soccombenza della controparte, si è rinunciato ad introitare a bilancio pubblico», potrebbe assumere rilievo il valore complessivo delle controversie, cui le richiamate istanze di definizione si riferiscono, pari a 225.840.133,81 euro.

L'Agenzia ha precisato che il valore della controversia preso a riferimento ai fini della predetta stima è quello individuato dall'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rilevante anche per il calcolo delle somme dovute per la definizione agevolata in questione. Nello specifico, il predetto valore corrisponde all'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto, cioè, degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Per questi ultimi importi l'Agenzia ha rappresentato di non disporre al momento di stime attendibili, considerato che, trattandosi di liti ultradecennali, i dati contabili completi delle relative controversie (imposte, interessi e sanzioni in contestazione), come accennato, non risultano disponibili nelle applicazioni informatiche di gestione del contenzioso tributario.

Infine, quanto ai versamenti effettuati tramite F24 con il codice tributo 8109, l'Agenzia ha riferito che – in base ai dati aggiornati forniti dalla Direzione centrale servizi ai contribuenti con la nota protocollo n. 2011/127025 del 1º settembre 2011 – essi risultano essere n. 191, e le somme complessivamente introitate dall'erario per effetto delle predette istanze ammontano a circa 13 milioni di euro.

La circostanza che il numero di versamenti sia superiore a quello delle istanze di definizione presentate, a parere dell'Agenzia, trova in

parte giustificazione considerando che, spesso, a fronte di un'istanza di definizione, le somme dovute vengono dai contribuenti pagate attraverso più versamenti tramite F24.

BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, non so se esiste un limite di tempo per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, comunque mi dichiaro totalmente insoddisfatto e vorrei argomentare la mia insoddisfazione.

Preciso di non aver alcuna avversione nei confronti del Sottosegretario, che peraltro è tale da pochissimo tempo, ma sono sinceramente scandalizzato e trovo quasi offensivo il rapporto che il Governo ha stabilito con il Parlamento, soprattutto con riferimento alla funzione ispettiva propria di un parlamentare su un tema che non è davvero peregrino in quanto attinente alla trasparenza e all'interesse per l'opinione pubblica nel suo complesso.

Vorrei ricordare che su questo tema ho presentato un'istanza il 15 settembre 2010. L'ho sollecitata due volte. Ho reiterato l'istanza con una nuova interrogazione il 17 maggio 2011, ne ho poi presentata una terza nell'agosto di quest'anno, che per fortuna ha finalmente ottenuto una risposta. La risposta però è uno straordinario documento di burocratese. L'ho già detto in altre occasioni: esiste un *software,* realizzato da una brillante azienda informatica fornitrice del Ministero dell'economia e delle finanze, che affronta il tema della semplificazione del linguaggio burocratico. Consiglierei di usarlo, trattandosi di un *software* nella disponibilità del Ministero e delle sue aziende partecipate.

Ciò che evinco da questa risposta è che siamo all'incomunicabilità totale tra cittadino e amministrazione finanziaria oppure che si vuole determinare una situazione di opacità in modo da rendere impenetrabile la comprensione di ciò che avviene. Dall'insieme degli elementi raccolti capisco ora per quale ragione dal condono 2002 sono sfuggiti tutti i ratei successivi al primo. È evidente infatti che il meccanismo sembra costruito appositamente per non dare chiarezza e ostacolare la possibilità di controllo.

Mi aspettavo una risposta semplice all'istanza da me presentata, ovvero che si rispondesse con un elenco che non doveva essere impossibile da acquisire, una volta ufficializzato il procedimento, dal momento che ci sono soggetti che si sono avvalsi di questa misura e che rilasciano addirittura interviste ai giornali citando anche le altre ditte che hanno usato lo stesso strumento.

Sinceramente non capisco perché non si possa avere ciò che dovrebbe essere consentito avere, vale a dire un elenco degli importi versati e lo stato dell'arte. Si evince in un certo senso questa «indisponibilità» dai contorti ragionamenti che sono stati fatti. Non chiedo di conoscere i nomi, ma almeno i meccanismi e le procedure. In ogni caso, una persona che non sia «addetta ai lavori» non credo sia in grado di esercitare una funzione di valutazione critica sulla base di quanto oggi il Sottosegretario ci ha comunicato. È questo un comportamento intenzionalmente omissivo rispetto alle informazioni che si volevano ottenere.

Devo però aggiungere che, per quanto abile nell'occultamento, in realtà forse alla fine emerge quanto, con una qualche malizia ed una normale curiosità, io volevo sapere. Ciò dimostra che le pudenda verbali cui si è fatto ricorso non nascondono la materia primaria, nel senso che sono foglie di fico che aiutano poco a nascondere la sostanza della questione.

Con la mia interrogazione volevo sapere se è stata posta in essere o meno una misura «*ad aziendam*» (è stata così definita anche dall'opinione pubblica), che desse la possibilità di estinguere successivamente il debito. Deduco questo da quanto mi è stato detto. Se ho capito bene, le somme oggetto del contenzioso ammontavano complessivamente alla cifra di 225 milioni di euro. Ora, dato che non ho niente contro le singole aziende, volevo solo capire la situazione, perché reputo questo il compito di un parlamentare. Mi risulta che una importante società, di cui sono anche cliente, la Mondadori, è il soggetto che ha utilizzato in misura largamente prevalente la definizione agevolata del contenzioso. Rispetto alla cifra di 173 milioni di euro di tasse evase, oggetto del contenzioso, alla fine ha oblato versando 8.600.000 euro. La restante somma è stata versata da 66 altri soggetti. Abbiamo almeno un dato certo sul quale ognuno sarà in grado di trarre le proprie valutazioni.

Non bisogna assolutamente contrastare la determinazione di chi vuole conoscere e andare a fondo dei fatti attraverso una procedura che frappone ostacoli e che si sottrae ad un dovere. Desidero mettere in evidenza che il Governo, se interrogato su atti amministrativi che impegnano l'interesse collettivo e si offrono al giudizio e alla valutazione dell'opinione pubblica, ha il dovere di rispondere e possibilmente di farlo in termini comprensibili e non in «ostrogoto» che, seppure lingua del passato davvero nobile, non è perfettamente praticata e nota alla generalità dei cittadini e delle persone, ancorché acculturate.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02349, presentata dal senatore Lannutti.

CESARIO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Con l'interrogazione a risposta orale 3-02349, il senatore Lannutti pone quesiti in ordine al mercato dei titoli e, in particolare, alle contrattazioni sui mercati non regolamentati.

Al riguardo, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, si fa presente in via preliminare che la direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE), eliminando la preesistente facoltà attribuita agli Stati membri di introdurre l'obbligo di concentrazione degli scambi azionari sui mercati regolamentati, ha posto le basi per lo sviluppo di nuove piattaforme di contrattazioni *(trading venue)* e per un aumento della concorrenza nell'offerta di servizi di *trading*, con il conseguente aumento della frammentazione degli scambi.

Sotto il profilo dei gestori di piattaforme multilaterali, accanto alla figura dei mercati regolamentati, la direttiva MiFID prevede anche la figura dei sistemi multilaterali di negoziazione per i quali, con specifico ri-

ferimento ai mercati secondari, trovano applicazione le medesime disposizioni dettate per i mercati regolamentati (in particolare quelle relative ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione).

Lo sviluppo delle nuove piattaforme di *trading* è testimoniato dai dati riportati nel *Thomson Financial Datastream*: a livello aggregato, la quota degli scambi sui sistemi multilaterali di negoziazione *(multilateral trading facility* o MTF) dei principali titoli europei era praticamente nulla all'inizio del 2008, mentre alla fine del primo semestre 2011 risultava pari al 20 per cento circa del totale.

La quota dei mercati regolamentati ha subito un declino costante, passando dal 64 per cento del 2008 al 45 per cento circa a giugno 2011. Gli scambi fuori mercato *(over the counter)* hanno seguito invece un andamento volatile, mantenendosi intorno al 40 per cento degli scambi.

Il successo dei sistemi multilaterali di negoziazione è sostanzialmente dovuto ad un insieme di fattori. Innanzitutto, le commissioni di negoziazione richieste agli intermediari da queste nuove piattaforme di contrattazioni *(trading venue)* sono significativamente più basse rispetto a quelle delle borse tradizionali e premiano gli intermediari che forniscono liquidità al sistema.

Inoltre, i sistemi multilaterali di negoziazione hanno adottato piattaforme di negoziazione avanzate che consentono di ridurre il tempo medio che intercorre fra l'invio di un ordine e la sua esecuzione *(latency)*. Questi elementi hanno permesso ai citati sistemi MTF di attrarre gli investitori sofisticati, quali gli *high frequency trader*, e di favorirne lo sviluppo.

I primi sistemi multilaterali di negoziazione ad entrare sul mercato sono stati CHi-X, Turquoise e Bats Trading, che sono anche i tre sistemi, finora, di maggior successo. Essi hanno adottato microstrutture di mercato simili a quelle dei mercati regolamentati, basate su un elenco di ordini *(order book)* visibile e anonimo, senza fasi d'asta e garantito da controparte centrale. Essi, inoltre, permettono di negoziare molti dei principali titoli europei, laddove i mercati regolamentati sono specializzati sui titoli domestici. Per tale motivo, a livello aggregato i principali sistemi multilaterali di negoziazione intermediano controvalori ormai vicini a quelli delle singole borse tradizionali.

Nel nuovo contesto delineato dalla direttiva MiFID, la frammentazione degli scambi (a seguito dell'emergere di più piattaforme sulle quali può essere negoziato uno strumento finanziario) ha posto nuove sfide, ma anche talune problematiche, alle quali sia l'ESMA *(European Securities and Markets Authority)* che la Commissione europea stanno dedicando particolare attenzione.

Inoltre, l'effetto pro-competitivo della direttiva MiFID risulta meno efficace rispetto al mercato statunitense il quale, a seguito dell'introduzione del Regolamento *National Market System* (NMS), ha posto le basi per una forte crescita della competizione fra le nuove piattaforme di contrattazioni americane *(trading venue* americane). Tale differenza può essere ricondotta a scelte regolamentari diverse in tema di consolidamento delle informazioni e di esecuzione *(best execution)*, oltre che a differenze

strutturali fra il mercato statunitense e quello europeo. Infatti, se da un lato la competizione fra le nuove piattaforme di contrattazioni ha determinato l'offerta di servizi più efficienti e innovativi, dall'altro la contrazione dei volumi di scambio su ciascuna piattaforma di contrattazione ha ridotto i benefici delle economie di scala e delle esternalità positive di *network* e potrebbe avere reso meno efficiente il processo di determinazione del prezzo *(price discovery)*.

Al riguardo, nell'ambito del processo di revisione della direttiva MiFID, attualmente in corso, la Commissione europea ha avanzato delle proposte di modifica, fra cui un sistema di consolidamento centrale paneuropeo, meno costoso e di miglior qualità e completezza rispetto a quello oggi disponibile. Comunque, un migliore livello di contrattazione fra mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) sembra necessario visto il maggiore ruolo rivestito da questi ultimi, sia per garantire parità concorrenziale fra concorrenti *(competitor)*, che per assicurare che tutti gli scambi, ovunque effettuati, siano sottoposti ad un adeguato regime di sorveglianza.

Infine, sarebbe opportuno definire un regime regolamentare specifico per gli *high frequency trader*. In Europa risulta piuttosto difficile quantificare l'ordine di grandezza dell'attività di *high frequency trading*. In un recente documento di consultazione dell'ESMA – dal titolo «*Guidelines on systems and controls in a highly automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities*» – si sottolinea l'assenza di dati sufficientemente accurati per misurare l'entità di questo fenomeno, non essendo stata, d'altronde, ancora fornita in ambito internazionale una definizione precisa ed univoca di cosa si intenda per *high frequency trading*.

Per quanto riguarda l'attività svolta nelle piattaforme di scambio non soggette ad obblighi di *pre-trade transparency (dark pools)*, non si dispone di informazioni dettagliate.

Dal punto di vista economico, l'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO), in un documento di consultazione denominato «*Issue raised by dark liquidity*», pubblicato nell'ottobre 2010, sottolinea che la situazione di asimmetria informativa, connessa alla deroga dagli obblighi di trasparenza sulle *dark pools*, potrebbe avere un impatto negativo sul processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari; pertanto, essa propone di introdurre misure regolamentari volte ad aumentare il grado di trasparenza sull'attività di negoziazione nelle *dark pools*. Peraltro, sulla base dei dati *Thomson Financial Datastream*, le *dark pools* in Europa rappresentano una quota residuale degli scambi azionari (2 per cento circa a giugno 2011).

Con riferimento, infine, ai quesiti posti più specificatamente nel documento parlamentare, occorre rilevare che i sistemi multilaterali di negoziazione non rappresentano sistemi «non regolamentati». Al contrario, la direttiva MiFID prevede per essi una specifica disciplina e, per gli aspetti legati al mercato secondario, prevede le medesime disposizioni previste

per i mercati regolamentati, per quanto riguarda, in particolare, i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione.

Inoltre, occorre tenere presente che la categoria dei sistemi multilaterali di negoziazione non necessariamente coincide con quella delle *dark pool*, in quanto le *dark pools* identificano quei sistemi nell'ambito dei quali non vi è trasparenza pre-negoziazione (ovvero non vi sono informazioni sugli interessi negoziali dei partecipanti al mercato) pur essendo, comunque, presente una trasparenza post-negoziazione (ovvero informazioni sulle transazioni concluse); possono assumere la caratteristica di *dark pool* non solo i sistemi multilaterali di negoziazione, ma anche i mercati regolamentati, in quanto la direttiva MiFID prevede possibilità dì deroghe alla trasparenza pre-negoziazione per entrambe le categorie di nuove piattaforme di contrattazioni *(trading venue)*; le deroghe al regime di trasparenza pre-negoziazione applicabili ai mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione sono disciplinate in dettaglio nella direttiva MiFID e nel regolamento (n. 1287/2006/CE) di attuazione della MiFID, nei quali viene prevista la possibilità per le autorità competenti di esentare i gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione dall'obbligo di pubblicare le informazioni in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini e, in particolare, le operazioni riguardanti volumi che, per le azioni o categorie di azioni negoziate, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato. Al riguardo, pur essendo prevista una procedura a livello ESMA volta a realizzare un'armonizzazione dei comportamenti in tale area, è emersa la necessità di rivedere alcuni aspetti al fine di rendere uniforme l'applicazione ed evitare che essi siano strumento attraverso il quale non fornire adeguata trasparenza a transazioni che, per loro natura, non richiedono specifiche tutele (ad esempio, a causa di un rischio di *market impact)*.

La Commissione Europea formalizzerà a breve, indicativamente il prossimo ottobre, le proposte di modifica della direttiva MiFID.

Per quanto attiene specificamente alle *dark pools* e all'*high frequency trading* (HTF), la Commissione europea intenderebbe disciplinare i fenomeni a livello di direttiva primaria, particolarmente la categoria del *trading* algoritmico/automatico, di cui l'*high frequency trading* costituisce una specie, ciò al fine di evitare fenomeni distorsivi del corretto e trasparente funzionamento dei mercati.

Con riferimento ai derivati OTC *(over the counter)*, le proposte di adeguamento della direttiva MiFID si muovono nella direzione di ricondurre il più possibile l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito di applicazione della direttiva medesima, in modo da assicurare sia una maggiore trasparenza ed efficienza del mercato, sia una più adeguata protezione degli investitori.

Inoltre, sul tema dei derivati OTC si segnala la proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e i sistemi di registrazione dei contratti *(trade repositories)*, presentata dalla Commissione europea e il cui negoziato è nelle fasi conclusive presso il Consiglio. Tale proposta di regola-

mento, che risponde alle iniziative sollecitate dal G20, ha il pieno sostegno della delegazione italiana.

Nella tabella che verrà depositata presso questa Commissione è rappresentata l'operatività registrata sui sistemi multilaterali di negoziazione nella giornata dell'11 luglio 2011 sui titoli Intesa Sanpaolo e Unicredit.

In particolare, nella tabella sono indicate le quantità di azioni ordinarie scambiate sul mercato regolamentato italiano MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sui tre principali sistemi multilaterali di negoziazione europei (Chi-X, Bats Trading e Turquoise).

CONTI *(PdL)*. Signor Presidente, benché non abbia studiato l'inglese, non ritengo possibile che una risposta del Governo contenga una tale quantità di espressioni tecniche in lingua inglese. È evidente l'impossibilità di comprendere le informazioni fornite dal Sottosegretario.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la buona volontà, inglese a parte. Del resto, spesso i termini ostrogoti o astrusi tendono a nascondere le malefatte del potere finanziario e di società pseudoindipendenti come l'ESMA, un'autorità di vigilanza europea costituita dalla Consob che dai primi atti si rivela del tutto inadeguata a soddisfare le richieste di trasparenza. Questa è la prova provata della debolezza della politica e dei governi, ormai sotto ricatto delle oligarchie bancarie, anche per la lingua inglese.

La BCE commissaria l'Italia imponendo manovre lacrime e sangue senza motivare le decisioni con una trasparenza minimale. Cosa contiene quella lettera? Perché è tenuta chiusa nei cassetti? Perché non rendono noto il suo contenuto almeno al Parlamento?

Purtroppo devo dichiarare la mia insoddisfazione per la risposta. La buona volontà del Sottosegretario è certa, ma queste autorità pseudovigilanti, pseudoindipendenti, che danno risposte in termini astrusi, tendono semplicemente a nascondere le malefatte di una cricca finanziaria. L'ESMA è l'autorità di cui abbiamo già discusso in questa Commissione. Proprio oggi il Governo ci fornisce una risposta quando sui giornali di tutto il mondo una cricca finanziaria denominata Standard & Poor's ha declassato l'Italia, la stessa cricca che ha commesso errori madornali: una entità privata – lo voglio ricordare e l'ho detto anche ieri – piena di conflitti di interesse, che non ha superato l'esame dell'ESMA per la registrazione, per cui è illegale, insieme a Fitch e Moody's, e non può emettere il *rating*. A differenza di altre nuove agenzie europee e giapponesi che hanno superato l'esame, le tre citate non l'hanno superato.

Non esiste la speculazione politica su questi fatti. Bisogna semplicemente prendere atto che i governi sono sotto schiaffo, sotto ricatto delle oligarchie, compreso il Governo inglese. Rispetto alle domande che ponevo, che cosa c'entra la MiFID? Piattaforme opache sugli *over the counter* dove vengono scambiati derivati.

Ricordo che quando abbiamo svolto l'indagine conoscitiva i banchieri stranieri, con la loro spocchia, in questa sede ci hanno minacciato affer-

mando che il tribunale competente era quello di Londra. Successivamente una sentenza del Consiglio di Stato italiano ha sentenziato che è competente l'Italia. Ricordo i 52,2 miliardi di euro di derivati che sono stati «appioppati» agli enti locali, ai Comuni. Ricordo ancora una volta quando al tribunale di Milano gli amici di Profumo festeggiavano il fatto di aver truffato il Comune di Milano, quei due o tre *manager* che guadagnavano 7 miliardi di euro di provvigione per truffare il prossimo.

Sono quindi insoddisfatto delle risposte date. Siamo di fronte al meccanismo delle *dark pool*, delle pozze scure. Quando c'è uno scambio, un ordine passato sulla borsa, si va in banca, presso il borsino, e si ordina di vendere un titolo: uno può stabilire il prezzo oppure dire «al meglio», ma si possono usare anche altri termini. Quando si tratta delle piattaforme, non esiste la trasparenza nella formazione del prezzo, per cui si possono abbattere i titoli con il concorso di quelle pseudo autorità prima nominate.

Senza provocare, dico che siamo una Commissione competente. Sappiamo che la Commissione della Camera ha posto in essere un provvedimento per quanto riguarda le agenzie di *rating*. Sappiamo che le procure stanno indagando. Conosciamo molti fatti. Tuttavia, la situazione non cambia fino a quando la politica resterà debole. Come si fa ad andare avanti se un oligarca come Trichet si permette di andare dal capo europeo Barroso e gli pone il veto – cioè l'oligarca pone il veto ad un rappresentante del popolo – di mettere la Tobin *tax* perché è un granello di sabbia nell'ingranaggio speculativo. Ma di che cosa parliamo?

La politica è debole. Mi spiace dirlo, non polemizzo mai, ma soprattutto questo Governo è ancora più debole, perché si beve le frottole di pseudoautorità di borsa, come la Consob, che offendono l'intelligenza di chi ha un minimo di dimestichezza in questo ambito.

Questi oligarchi non vogliono le regole. L'ISDA *(International Swaps and Derivatives Association)* dice che le regole non servono perché altrimenti si impedisce la speculazione. Ricordo che una agenzia di *rating* come Standard & Poor's, che ha declassato l'Italia ed ha commesso un piccolo errore con l'America di 2.000 miliardi di dollari, è piena di conflitti di interesse. Ricordo il fondo partecipato da BlackRock e da Standard & Poor's, molto attento ed operativo sui mercati e avente una quota importante delle azioni di UniCredit attorno al 4 per cento. Con questi battiti di ciglia – il battito di ciglia è il termine in inglese usato quando si vendono milioni – passano milioni di pezzi, senza la formazione del prezzo, per cui si può abbattere un titolo del 7-10 per cento o può avvenire il contrario.

Mi dichiaro, quindi, molto insoddisfatto e mi auguro che si possa prendere coscienza dell'inadeguatezza della politica che si inchina alle oligarchie. Questi inchini producono danni per la gente, per i risparmiatori, per il concetto stesso dell'Europa, perché la cricca del *rating* vuole abbattere l'Europa, l'euro, terreno fertile alla speculazione.

Naturalmente non ho nulla contro il Sottosegretario, che stimo, ma è – come si suole dire – latore della presente. Le risposte date oggi sono

offensive per l'intelligenza di chi ha un minimo di dimestichezza con le transazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Come Presidente di questa Commissione ho l'obbligo di svolgere due osservazioni che vorrei rimanessero a verbale.

In merito alla prima osservazione, si tratta di un accorato invito, rivolto agli uffici che preparano le risposte alle interrogazioni, ad usare la lingua italiana. Dico questo non solo per l'uso fatto di termini inglesi, di cui di qualcuno si è a conoscenza, ma per l'articolazione e la formulazione delle risposte stesse. In tal modo si espone il rappresentante politico del Governo a dover dare risposte che tutto sono fuorché risposte in termini espliciti.

Per quanto concerne la seconda considerazione, si tratta di risposte che, con qualche artifizio di elaborazione del cervello, si possono comunque trarre indirettamente, e mi riferisco all'interrogazione del senatore Barbolini e soprattutto a quella del collega Lannutti. Molto indirettamente, pur nel mezzo di quel linguaggio astruso (è astruso in italiano), si percepisce che ad oggi l'informazione è che, per il quasi 70 per cento, il noto provvedimento ha riguardato una certa azienda. È una constatazione ed era l'informazione che credo il collega Barbolini intendesse avere. È come quando, tanti anni fa, saltò il cambio della lira in un certo frangente, tra le ore 13 e le ore 13,20, momento in cui il direttore dell'ENI era in macchina e non si poteva contattare perché non esistevano i telefoni cellulari, il direttore finanziario era impegnato in una riunione e il presidente dell'ENI era occupato da un'altra parte. Con una interrogazione parlamentare dell'epoca, alla quale non fu mai data risposta, si voleva semplicemente sapere, quando la lira arrivò a 2.200 lire sul dollaro, se la contropartita delle operazioni a quei livelli fosse stata dispersa su 3.000, 4.000 o 5.000 operatori o su tre o quattro operatori. È chiaro infatti che la prima era una normale operazione di mercato, mentre la seconda era una situazione in cui tre o quattro operatori avevano agito come *insider trading*, avendo ricevuto in anticipo l'informazione relativa a quell'evento, con notevoli guadagni. In sostanza, chi in quel momento aveva la possibilità di vendere dollari in mezz'ora ha avuto un rendimento al minuto elevatissimo.

Ricordo infine al rappresentante del Governo – dal momento che nella risposta fa riferimento ad un regolamento comunitario sugli strumenti derivati OTC, ancora in fase di elaborazione – che la nostra Commissione, in data 5 aprile 2011, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento del Senato, con precise indicazioni in materia di controllo. Fortunatamente la risoluzione è stata emessa in una fase che potremmo definire ascendente, vale a dire prima dell'adozione definitiva del suddetto regolamento comunitario e in questo modo il contributo del Parlamento appare più produttivo. Detta risoluzione, di cui relatore era la senatrice Bonfrisco, fu votata all'unanimità dalla Commissione e pertanto ritengo opportuno ricordare al Governo che esistono indicazioni precise del Parlamento italiano per introdurre presidi di trasparenza relativa-

mente alle cosiddette scatole nere, operazioni fantasma che nel giro di pochi secondi consentono di realizzare contrattazioni al buio senza conoscere né i prezzi di vendita né quelli di acquisto. Porto un esempio: se un'azione passa da 100 euro a 98, chi ha venduto a 100 guadagna e chi ha venduto qualche minuto dopo a 98 magari perde. Ma se tra 100 e 98 c'è la possibilità di realizzare qualche migliaio di operazioni incrociate di acquisto e vendita, è evidente che, essendo il volume d'affari enorme, anche il guadagno è consistente.

Un liberale come il sottoscritto non ha nulla in contrario se qualcuno sfrutta tutte le possibilità offerte dal mercato, ma chiediamo di conoscere le quantità e i prezzi. La nostra Commissione si è espressa esattamente in questa direzione, affermando che la trasparenza deve essere tale da permettere di conoscere quantità vendute, prezzi di vendita e quant'altro. Non mi dilungo oltre, ma prego il Sottosegretario di ricordare al Ministero dell'economia che il parere della 6ª Commissione del Senato potrebbe essere molto utile al Governo italiano per sostenere la posizione del nostro Paese nei confronti della Commissione europea, dal momento che l'adozione dell'emanando regolamento comunitario da lei citato nella risposta è prevista per il mese di ottobre. Sarebbe opportuno quindi che in esso si tenesse conto del lavoro pazientemente svolto dalla nostra Commissione nella fase ascendente della procedura europea.

Ringrazio il Sottosegretario per la sua disponibilità a riferire al Ministero quanto ho appena detto.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BARBOLINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con propria precedente interrogazione depositata in data 15 settembre 2010 (atto 3-01548), rimasta a tutt'oggi inevasa, nonostante ripetute sollecitazioni, e reiterata con un'ulteriore istanza depositata in data 17 maggio 2011 (atto 3-02168), si chiedeva di rendere noti il numero delle imprese, delle società e dei soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, ossia dell'estinzione del contenzioso tramite oblazione pari al 5 per cento dell'importo in contestazione, per i soggetti che, avendo vinto con l'Erario nei primi due gradi di giudizio, abbiano cause pendenti in Cassazione;

nei medesimi atti di sindacato ispettivo si chiedeva di rendere noti quali e quanti soggetti abbiano curato le domande e le procedure di estinzione del contenzioso, l'ammontare complessivo delle somme oggetto di sanatoria e quelle effettivamente versate all'erario;

preso atto che:

perdura un atteggiamento omissivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a rendere accessibili i dati oggetto delle interrogazioni sopra richiamate;

da una risposta fornita ad analoga interrogazione presentata alla Camera dei deputati (atto 5-03565) si evince, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, che risultano effettuati 177 versamenti sul codice tributo 8109 («Definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b),* del decreto-legge del 25 marzo 2010 n. 40»), mentre le istanze di definizione, trasmesse alla data del 13 ottobre 2010 all'Agenzia dalla Corte di cassazione ammontano a 105;

non risulta, ad oggi, che sia stato ancora reso noto l'ammontare complessivo dei 177 versamenti effettuati, compresi anche quelli che eventualmente si sono rivelati irricevibili, perché relativi a controversie non condonabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto, entro brevi termini, a quanto ammonti l'importo complessivo dei 177 versamenti effettuati sull'apposito codice tributo 8109 relativo alla definizione delle liti fiscali pendenti.

(3-02357)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la crisi sistemica, generata dall'avidità dei banchieri e dall'evidente collusione delle autorità vigilanti con banche e banchieri di affari e delle

agenzie di *rating*, a parere dell'interrogante ha messo in mezzo ad una strada ben 32 milioni di famiglie che hanno perso il posto di lavoro; il Senato ha approvato alcune mozioni per un nuovo ordine monetario e regole di vigilanza più ferree e pregnanti, mentre la Camera dei deputati ha approvato il 27 luglio 2011 una risoluzione che chiede al Governo di «contrastare in sede di Unione europea comportamenti (...) sostanzialmente riconducibili ad ipotesi di aggiotaggio o simili, tra i quali alcuni recentemente posti in essere dalle agenzie di rating, suscettibili di alterare l'equilibrio e di destabilizzare i mercati finanziari e di incidere sulle condizioni di collocamento del debito, eventualmente sottoponendo la questione alla neocostituita European Securities Market Authority (Esma)», cui è affidata l'azione di vigilanza; far introdurre nelle normative Ue «efficaci ed effettivi meccanismi di responsabilizzazione delle agenzie di rating nel caso in cui le loro valutazioni sugli emittenti risultino scorrette o gravemente viziate, e prevedere, nel caso in cui le loro decisioni e i loro comportamenti non siano ispirati al rispetto di doverose regole di deontologia professionale, puntuali misure sanzionatorie di carattere pecuniario». Infine il Governo dovrà agire affinché l'Unione europea istituisca «un'agenzia di rating creditizio pubblica e indipendente, al fine di controbilanciare il potere delle tre maggiori agenzie di rating e di migliorare il livello di concorrenza nel mercato dei servizi di rating, il quale è invece connotato da una pericolosa condizione di sostanziale oligopolio»;

in un articolo pubblicato su «il Fatto quotidiano» del 27 luglio 2011 dal titolo: «Borse, sul caos mercati, la minaccia della finanza ombra» Andrea Di Stefano afferma che «gli attacchi speculativi sono riconducibili al mondo delle cosiddette borse alternative. Una sorta di finanza ombra ove si possono negoziare grandi quantitativi di azioni senza che nessuno riesca a vedere i prezzi intermedi della contrattazione. Gli attacchi che stanno investendo mercati azionari e obbligazionari italiani hanno un mandante: la finanza ombra che ha letteralmente stravolto il sistema economico mondiale e che rischia di produrre danni incalcolabili. Ogni giorno le cronache registrano il ruolo della speculazione nell'andamento altalenante sia dell'indice di Piazza Affari sia dei prezzi dei titoli obbligazionari dai quali dipende il famoso spread, cioè la differenza dell'interesse pagato sui titoli di Stato decennali italiani rispetto a quelli della Germania. La volatilità, cioè l'incredibile altalena che porta le borse a crescere di due punti percentuali per perderne il giorno dopo due o tre, trae origine diretta dalle piattaforme di contrattazione lanciate dalle grandi banche e operanti nel segmento *over* the counter, cioè completamente non regolamentato. Per capire di che cosa stiamo parlando basta qualche dato: durante il lunedì nero dell'11 luglio scorso ad esempio, sul Chi-X (mercato parallelo gestito dalla banca d'affari giapponese Nomura) per il titolo Intesa SanPaolo sono passati di mano oltre 80 milioni di pezzi, rispetto ai 300 circa di piazza Affari (quasi il 30% di quanto scambiato dal titolo in Borsa Italiana); aggregando anche altre piattaforme alternative (in gergo chiamate MTF) come Bats e Turquoise, il valore si avvicina al 50%. Per Unicredit la quota scambiata sui mercati alternativi è risultata nella giornata di lu-

nedì prossima al 25% di quanto fatto in Borsa. In gergo queste piattaforme sono chiamate "dark pools" (pozze scure): si tratta di borse alternative dove si possono negoziare grandi quantitativi di azioni senza che nessuno riesca a vedere i prezzi intermedi della contrattazione. Si vede solo il prezzo finale, quando i giochi sono fatti. E qui la speculazione, soprattutto quella ribassista, impazza con effetti incontrollabili. L'associazione che raggruppa gli operatori specializzati in questo settore (Isda, International Swaps and Derivatives Association) si sta battendo contro qualsiasi nuova normativa che possa frenare il boom di attività su queste piattaforme che oltre che opache sono il terreno di caccia dell'high frequency trading, l'uccelliera dove il cacciatore spara raffiche di palline utilizzando sistemi informatizzati basati su astrusi algoritmi con l'obiettivo di comprare e vendere decine di milioni di pezzi di un titolo per la durata di un battito di ciglia per realizzare utili giganteschi»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che gli OTC *(over the counter)* scambiati sui mercati non regolamentati abbiano raggiunto la cifra di 630 miliardi di dollari, oltre 12 volte il Prodotto interno lordo del mondo che misura la fatica degli uomini;

se sia vero che durante il lunedì nero dell'11 luglio 2011, sul Chi-X per il titolo di Intesa Sanpaolo sono passati di mano oltre 80 milioni di pezzi, rispetto ai 300 circa di piazza Affari che aggregando anche altre piattaforme alternative, il valore si avvicina al 50 per cento del titolo bancario oggetto di speculazione;

se risponda al vero che i titoli Unicredit, scambiati sui mercati alternativi sempre nella giornata di lunedì 11 luglio, si siano avvicinati al 25 per cento dei titoli scambiati sui mercati ufficiali in borsa, e che tali piattaforme, denominate in gergo «*dark pools*» (pozze scure), possano essere negoziate su borse alternative dove passano grandi quantitativi di azioni senza che nessuno riesca a vedere i prezzi intermedi della contrattazione, eccezion fatta per il prezzo finale, dando fiato alla speculazione, specie quella ribassista per abbattere il valore dei titoli e ricomprare a prezzi artificiosamente sviliti;

quali ragioni inducano i Governi a non contrastare le proposte dell'Isda (International Swaps and Derivatives Association), l'associazione che raggruppa gli operatori specializzati in questo settore, che si sta battendo contro qualsiasi nuova normativa che possa frenare il *boom* di attività su queste piattaforme che, oltre che opache, sono il terreno di caccia dell'*high frequency trading*, l'uccelliera dove il cacciatore spara raffiche di palline utilizzando sistemi informatizzati basati su astrusi algoritmi con l'obiettivo di comprare e vendere decine di milioni di pezzi di un titolo per la durata di un battito di ciglia per realizzare utili giganteschi;

quali iniziative urgenti il Governo intenda attivare per evitare che la creazione del denaro dal nulla mediante *swap* e derivati possa essere nociva all'economia reale e danneggiare risparmiatori e famiglie.

(3-02349)